



SCHEMA DI Convenzione ex art. 12 Legge 241/90 tra Unione Terre d'Argine e i gestori privati dei servizi educativi per l'infanzia per la concessione di contributi per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie di cui alla DGR 1706/2023 "Misura per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2023/2024 - Programma FSE+ - Priorità Inclusione Sociale"-Azione B

PREMESSE

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la "Misura per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2023/2024 - Programma FSE+ - Priorità Inclusione Sociale" con deliberazione di Giunta n. 1706 del 09/10/2023;

- con tale misura, come disposto nell'Allegato 1 della citata DGR 1706/2023, la Regione interviene per sostenere l'accesso ai servizi educativi secondo due azioni:

- o **Azione A:** promozione di un sistema di quantificazione degli oneri a carico delle famiglie da parte dei Comuni/Unioni per l'a.e. 2023/2024 che preveda l'esenzione per i nuclei con ISEE pari o inferiore a € 40.000,00, anche in complementarietà con la misura "Bonus asilo nido" erogata dall'INPS, nei Comuni montani e nei Comuni classificati nella strategia STAMI della provincia di Ferrara;
- o **Azione B:** promozione di un sistema di quantificazione degli oneri a carico delle famiglie da parte dei Comuni/Unioni per l'a.e. 2023/2024 che preveda l'abbattimento delle rette, per i nuclei con attestazione ISEE pari o inferiore a € 26.000,00, in continuità con la misura "Al nido con la Regione (DGR 1385/2022) nei restanti Comuni dell'Emilia-Romagna;

- in base all'Allegato B) della DGR 1706/2023, all'Unione Terre d'Argine è stato assegnato un finanziamento massimo richiedibile pari ad € 454.410,00 per 85 posti, calcolato come copertura dei costi per la frequenza dell'11% dei bambini iscritti nell'a.e. 2022/2023 inseriti nella rilevazione regionale SPIER, tolto il numero di posti dichiarati e relativi alla misura regionale di cui alla DGR 1691/2022, già oggetto di specifico finanziamento, contributo che fa riferimento all'Azione B, in quanto l'Azione A è riservata esclusivamente a Comuni montani e Comuni classificati nella strategia STAMI della provincia di Ferrara, in cui non rientra l'Unione Terre d'Argine;

Ricordato che l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla misura regionale "Al nido con la Regione" dalla sua istituzione nell'a.e. 2019/2020, coinvolgendo i gestori di nidi privati del territorio stipulando apposite convenzioni, modificando il sistema tariffario per il servizio nido e abbassando le rette per le fasce di reddito medio-basse (DG dell'Unione Terre d'Argine nn. 101/2019, 91/2020, 100/2021 e 99/2022);



Dato atto che:

- l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla misura regionale di cui alla DGR 1706/2023 con propria deliberazione di Giunta n. 98 del 25/10/2023 ad immediata eseguibilità, per dare continuità al contenimento e abbattimento delle rette dei servizi educativi alla prima infanzia per le famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 26.000,00, mantenendo il coinvolgimento anche dei gestori privati dei nidi del territorio dell'Unione;
- i posti nuovi per i quali è possibile richiedere e ottenere finanziamento devono rientrare nel sistema di offerta pubblica di servizi educativi 0-3 anni e come tali possono derivare da differenti tipologie di gestione (gestione diretta dell'Unione Terre d'Argine; gestione in appalto a soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica; gestione da parte di soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati, pure individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, convenzionati con l'Unione ai sensi dell'art. 17 L.R. 19/2016);
- l'Unione ha effettuato una procedura di evidenza pubblica con avviso agli atti con prot. ____/2023 in cui ha inteso raccogliere la disponibilità dei gestori privati di nidi a convenzionare posti nido per l'a.e. 2023/2024 al fine di individuare bambini e bambine appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 26.000,00;
- l'Unione intende sottoscrivere delle convenzioni, ex art. 12 L. 241/1990 e s.m.i., con i gestori privati di nidi autorizzati al funzionamento e accreditati presenti sul territorio dell'Unione;

L'Anno 2023, nel giorno del mese di ...:

ACCORDO TRA

il Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terre d'Argine, Corso A. Pio, 91, Carpi, il quale non agisce in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione;

E TRA

_____, nat_ a _____ il _____, agente non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ domiciliato presso la sede a _____, Via _____ codice fiscale/partita IVA _____ con pec _____ titolare di **autorizzazione al funzionamento** n. ____ prot. n. del _____, e di **accreditamento** n. ____ prot. n. del _____, per il servizio educativo per la prima infanzia denominato _____ sito in Via/Piazza _____, rilasciata dall'Unione Terre d'Argine e richiamato in prosieguo come Gestore,



In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione n. 1120 del 30/10/2023;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di contributi economici per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie per i bambini in età 0-3 anni per l'a.e. 2023/2024, di cui alla Misura regionale - Programma FSE+ - Priorità Inclusione Sociale, disciplinata dalla DGR Emilia-Romagna 1706/2023.

La stipula fa seguito ad una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia privati (nido d'infanzia compresi micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera, e servizi sperimentali, questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia 0-3 anni), anche già convenzionati con l'Unione Terre d'Argine ed in possesso dei requisiti prescritti, che si sono impegnati a rispettare una serie di clausole e ad assumere gli oneri che verranno riportati nel presente atto convenzionale.

Le parti sottoscrivono il presente accordo allo scopo di instaurare una collaborazione reciproca, in particolare il gestore privato con la sottoscrizione della presente aderisce alla misura e si rende disponibile a collaborare con l'Unione Terre d'Argine, garantendo:

- la piena fruizione del servizio alle medesime condizioni qualitative (es. accesso, offerta ed esecuzione del servizio, ...) e tariffarie applicate nei nidi a titolarità pubblica;
- la completa collaborazione volta a facilitare le operazioni di rendicontazione alla Regione da parte dell'Unione Terre d'Argine;
- la trasmissione tempestiva dei flussi informativi all'Unione finalizzati a verificare la frequentazione e regolare fruizione del servizio dei bambini/e ammessi ed accolti.

Art. 2 – Determinazione del contributo e modalità di rendicontazione

Il contributo unitario regionale assegnabile a ciascun posto, in base al punto 6 dell'Allegato 1 alla DGR 1706/2023, è pari ad € 5.346,00 per l'intero a.e. 2023/2024 (corrispondente a una durata standard di 10 mesi). Il contributo è stato determinato in applicazione delle Unità di Costo Standard per il servizio nido.

Ai posti convenzionati **verranno applicate le rette/tariffe del servizio di nido valide per l'Unione, in base al vigente Disciplinare delle rette e tariffe (ex. Deliberazione di Giunta unione n. 98 del 25/10/2023)**, retta/tariffa calcolata in base all'attestazione **ISEE 2023** presentata dalla famiglia, che dovrà essere **pari o inferiore ad € 26.000,00**, così come previsto dal punto 5 dell'Allegato 1 alla DGR 1706/2023.



La famiglia sarà tenuta al pagamento della retta, così come calcolata dal Servizio Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell'Unione, direttamente al gestore e l'Unione rimborserà al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata dall'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime) e la retta calcolata dall'Unione e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata. In particolare, il gestore si impegna a trasmettere via PEC i registri presenza mensili dei bambini beneficiari per l'a.e. 2023/2024, di norma entro dicembre 2023 per il periodo settembre-dicembre ed entro il mese di luglio 2024 per il periodo gennaio-giugno.

Con la medesima cadenza periodica/tempistica, il gestore si impegna a trasmettere anche le note di pagamento/fatture mensili emesse per ciascun posto convenzionato. In base alla documentazione ricevuta e in particolare alle rette/tariffe fatturate, verrà calcolata la quota di contributi spettanti per ciascun posto, prendendo come riferimento il sistema tariffario applicato dal gestore privato, così come comunicato in occasione dell'adesione alla misura regionale.

Compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione, verrà erogato un acconto sull'annualità 2023 pari al 30% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, il saldo pari al rimanente 70% sull'annualità 2024.

Tenuto conto che l'erogazione del contributo dipende da contributi regionali, in caso di trasferimento da parte della Regione delle risorse spettanti in un'unica tranche a saldo, in seguito all'approvazione delle risultanze del controllo rendicontale e quindi della spesa effettivamente ammissibile, l'Unione si riserva di disporre la liquidazione dei contributi spettanti in un'unica soluzione a saldo.

L'Unione si riserva inoltre, in particolare sull'articolo in oggetto, eventualmente di integrare la convenzione con ulteriori specifici addendum, nel rispetto delle clausole contenute nell'avviso pubblico e nella convenzione in oggetto.

Art. 3 – Gestione di eventuali ritiri o cambio regime di frequenza

Il regime di frequenza scelto ad inizio anno educativo, indicato dalle famiglie nella domanda di agevolazione tariffaria, di norma rimane invariato nel corso di tutto l'anno educativo. Nel caso in cui una famiglia manifesti la volontà di modificare il regime di frequenza, il gestore dovrà presentare formale richiesta scritta all'Unione e tale richiesta verrà valutata in base alla disponibilità di risorse di bilancio. Al termine della verifica istruttoria verrà dato formale riscontro. Il gestore non potrà quindi autorizzare nessun cambio di regime di frequenza prima di aver ricevuto il formale nulla osta da parte dell'Unione Terre d'Argine.

Art. 4 – Obblighi dell'Unione delle Terre d'Argine

L'Unione delle Terre d'Argine si impegna a:



1. definire e inviare ai gestori privati la retta di frequenza mensile sulla base dell'attestazione ISEE della famiglia: le famiglie dovranno avere una dichiarazione ISEE pari o inferiore ad € 26.000,00 per poter accedere al contributo;
2. rimborsare al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata dall'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime) e la retta calcolata dall'Unione e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata;
3. compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione, erogare un acconto sull'annualità 2023 pari al 30% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, erogare il saldo pari al rimanente 70% sull'annualità 2024.

Art. 5 – Obblighi del gestore

Il gestore si impegna a:

1. mantenere invariato il proprio sistema tariffario rispetto all'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime;
2. indirizzare gli utenti a presentare domanda di agevolazione tariffaria tramite modalità on line, direttamente dal sito dell'Unione Terre d'Argine;
3. applicare la riduzione tariffaria alle famiglie, così come calcolata e comunicata dagli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione, per ciascuno dei mesi di frequenza;
4. trasmettere via mail agli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi e Istruzione, gli elenchi dei nominativi dei bambini frequentanti, del relativo regime di frequenza, della data di inizio e dell'eventuale data di cessazione dal servizio, nei mesi di dicembre 2023 per l'erogazione dell'acconto e di giugno 2024 per l'erogazione del saldo;
5. collaborare, per quanto di propria competenza, con l'Unione per il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento UE 2021/1060, così come previsto dal punto 13 dell'Allegato 1 alla DGR 1706/2023;
6. presentare ogni altra documentazione utile, che sarà richiesta dalla Regione in sede di rendicontazione della misura stessa.

Il gestore privato si impegna altresì a:

- osservare la normativa nazionale e regionale in materia e in particolare il D.lgs 65/2017 e successive disposizioni attuative la L.R. 19/2016 e le successive Direttive regionali Emilia-Romagna nn. 1564/2017, 704/2019 e 31/2021, nonché di tutto ciò espressamente richiamato nella DGR 1706/2023;



- i regolamenti e le disposizioni dell'Unione Terre d'Argine in materia di servizi alla prima infanzia, a titolo esemplificativo: la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 6 del 21/03/2007 "Approvazione del Regolamento dei nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 26/03/2014 "Approvazione del Regolamento delle scuole d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 27/09/2021, ad oggetto "Approvazione del "Patto per la Scuola" del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025", in particolare all'art. 6 "Il Sistema Integrato territoriale di educazione ed istruzione (0-6 anni)"; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 26 del 29/12/2021 "Approvazione del Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull'accreditamento e vigilanza dei servizi per la prima infanzia";
- impiegare personale assunto con regolare contratto di lavoro, in relazione alla normativa e ai contratti di settore vigenti;
- essere in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL;
- designare un proprio referente della Misura regionale nei rapporti con l'Unione;
- rispettare e verificare il rispetto del proprio personale e dei minori accolti della normativa vigente sugli obblighi vaccinali;
- segnalare all'Unione le situazioni nelle quali la famiglia non abbia provveduto a versare la retta;
- osservare comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza; in tal senso è in palese contrasto con i principi della misura in oggetto e della presente convenzione l'applicazione di qualsiasi incremento tariffario. Eventuali condotte adottate in tal senso comportano la richiesta di risoluzione del rapporto convenzionale da parte dell'Unione.

Art. 6 – Calcolo contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo al gestore, l'Unione rimborserà al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata dall'a.e. 2019/2020, se non per una quota minima non superiore al 10% corrispondente ad una quota stimata utile per compensare i rincari derivanti dal costo dell'energia, delle utenze e delle materie prime) e la retta calcolata dall'Unione in base al sistema tariffario rimasto invariato dall'a.e. 2019/2020, e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata, per i mesi di frequenza. Il contributo sarà calcolato a mese intero, in caso di inserimento effettuato nella seconda metà del mese, il contributo verrà calcolato a partire dal mese successivo (almeno 15 gg. di frequenza nel mese per avere il contributo intero).

Eventuali costi aggiuntivi non ricompresi nella retta mensile, quali pasti, prolungato, ecc... non verranno considerati ai fini della presente misura.



Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione sottoscritta dalle Parti ha durata pari ad un anno educativo dal 1/09/2023 al 30/06/2024. Sarà eventualmente aggiornato in caso di rifinanziamento della Misura da parte della Regione Emilia-Romagna

Art. 8 – Controversie

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Modena o il Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna.

Art. 9 – Registrazione

La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10 - Controlli

L'Unione si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata sia a corredo delle domande di contributo, sia in sede di rendicontazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Art. 11 – Clausole di Risoluzione

Possono dare luogo a risoluzione della convenzione, secondo le clausole che verranno fissate nella convenzione medesima, le seguenti circostanze:

- a) L'Unione non provveda al pagamento della quota stabilita dalla convenzione per un periodo superiore ai tre mesi dalla data stabilita;
- b) il Gestore non presenti la documentazione e non rispetti gli oneri informativi richiesti per la gestione della misura nei termini previsti dal presente avviso e dalla convenzione;
- c) il Gestore incorra in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- d) Il Gestore presenti, nel corso del procedimento, dichiarazioni non veritiere, atti falsi o copie non conformi all'originale, secondo quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di far valere la presente clausola in caso di gravi irregolarità o di svolgimento dell'iniziativa in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione, dall'avviso, dalle norme nazionali, dalla legge regionale e relative direttive applicative, dai regolamenti e dalle diverse disposizioni locali in materia.

Art. 12 - Recesso



L'Unione Terre d'Argine si riserva di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Ente Locale regolerà, con l'ausilio dei Gestori, i rapporti con le famiglie beneficiarie. Trattandosi di misura finalizzata a fornire sussidi e aiuti alle famiglie, in caso di recesso da parte del Comune i Gestori non potranno in ogni caso vantare alcun diritto e/o indennizzo in loro favore.

I Gestori possono recedere nel corso della durata dalla Convenzione per gravi ragioni, previo avviso alle famiglie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1706 del 09/10/2023, alla deliberazione di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 98 del 25/10/2023, alla determinazione dirigenziale n. 1120 del 30/10/2023 e all'Avviso pubblico relativo alla misura in oggetto.

Art. 13 - Privacy e designazione a responsabile del trattamento (art. 28 del R.E. 2016/679)

Informativa privacy

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto".

Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento convengono e stipulano quanto segue ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679:



Vincoli per il Responsabile del trattamento

Il Responsabile:

- si impegna a trattare i dati personali soltanto nel rispetto delle istruzioni del titolare del trattamento impartite anche nella presente designazione e ad avvisare il Titolare in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- per quanto di propria competenza è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed ad utilizzarli, esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione della Convenzione;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza e sono state debitamente istruite anche con l'adozione di istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità di trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16 e dal presente documento. Il Responsabile del trattamento ha legato le proprie persone autorizzate al trattamento al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto in essere con il Titolare, in relazione alle operazioni di trattamento eseguite;
- garantisce che i server, gli storage, le infrastrutture per la gestione dei dati del Titolare sono ubicati nel territorio Italiano. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche;
- garantisce che i dati, documenti, informazioni o notizie riguardanti l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico del Titolare, sono considerate a carattere assolutamente riservato. Pertanto, sia nel corso dell'espletamento dell'incarico che dopo la scadenza dello stesso, il Responsabile del trattamento è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo sulle suddette informazioni, notizie e dati, e a non divulgarle o a renderle in alcun modo disponibili a terzi, né ad utilizzarle per scopi diversi dai servizi che è chiamato ad eseguire per conto del Titolare. E' fatto divieto al Responsabile del trattamento conservare, commercializzare, divulgare, trasmettere a terzi in qualsivoglia forma i dati ricevuti dal Titolare se non espressamente autorizzato dal Titolare stesso;
- non può ricorrere ad altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile ottenuta l'autorizzazione dal Titolare, su tale altro responsabile deve imporre, mediante una convenzione o un altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione e/o nel presente documento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative a tutela dei dati. E' fatto obbligo al responsabile di conservare la copia dei contratti con essi sottoscritti. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del



titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;

- deve garantire, per quanto di propria competenza, un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Europeo 679/16 e comunicarle al titolare in caso di richiesta;
- deve adottare, per quanto di propria competenza, ogni altra misura necessaria per contrastare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso anche accidentale/illegale, non autorizzato ai dati conservati o comunque trattati;
- deve assistere, se e per quanto di sua competenza, il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo 679/16;
- deve restituire e cancellare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, inclusa la cancellazione di copie esistenti (server, storage, infrastrutture, back up, documenti cartacei), salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Responsabile del trattamento rilascia un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile del trattamento non ne esiste alcuna copia;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento Europeo 679/16, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzata al trattamento dei dati;
- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Europeo 679/16 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- non può porre in essere alcun tipo di trattamento e/o operazione di trattamento e/o perseguire finalità che non siano strettamente attinenti a quanto previsto dalla Convenzione;
- tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In caso riceva istanze dai legittimati deve provvedere a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; accertarne l'identità del richiedente per verificare la legittimità della richiesta; non rispondere senza previo consulto con il Titolare;
 - riferisce per iscritto al Titolare su istanze degli interessati, richieste dell'autorità Garante, esiti di ispezioni, violazione o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;
 - Comunicare per iscritto al Titolare – nel minore tempo possibile e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne è venuto a conoscenza – eventuali violazioni di dati personali (c.d. "data breach") ai sensi dell'ART. 33 del GDPR;



- qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- segnala il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Titolare per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- qualora violi il Regolamento Europeo 679/16, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento.
- Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio il Responsabile effettua operazioni di trattamento. Il Responsabile dichiara di accettare il documento "Accordo per il trattamento dei dati personali" riportato in allegato A, parte integrante della presente Convenzione. Il Responsabile dichiara inoltre di sottoscrivere il documento e di completarlo per le parti di sua competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Istruzione Unione delle Terre d'Argine

Il legale rappresentante
